Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 24 aprile 1963

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 - Semestrale L. 7.330 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 110 DEL 24 APRILE 1963.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1878.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Cento (Ferrara).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1879.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Crema (Cremona).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1880.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Rovigo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1881.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in San Giovanni Valdarno (Arezzo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1882.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Trieste.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1883.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Venezia-Mestre.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1884.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Milano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1885.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Arcidosso (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1886.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Barletta (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1887.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Giarre (Catania).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1888.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Lecco (Como).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1889.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Milano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1890.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Molfetta (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1891.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Napoli.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1892.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Novi Ligure (Alessandria).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1893.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Parma.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1963, n. 518.

Approvazione della trasformazione del fine dell'Opera pia « Ricovero maschile di protezione dei bambini illegittimi Giovan Battista Schiatti », con sede in Castiglion Fiorentino (Arezzo).

N. 518. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvata la trasformazione del fine dell'Opera pia « Ricovero maschile di protezione dei bambini illegittimi Giovan Battista Schiatti », con sede in Castiglion Fiorentino (Arezzo), che assume la nuova denominazione di « Orfanotrofio maschile Giovan Battista Schiatti » e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 5. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 519.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale ex-conventuale di San Francesco d'Assisi, sita nel comune di Campli (Teramo).

N. 519. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale ex-conventuale di San Francesco d'Assisi, sita nel comune di Campli (Teramo).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 96. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 520.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS.ma Annunziata, sita nel comune di Castrignano dei Greci (Lecce).

N. 520. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS.ma Annunziata, sita nel comune di Castrignano dei Greci (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 97. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 521.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « Opera diocesana San Raffaele per la preservazione della Fede » con sede in Albenga (Savona).

N. 521. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « Opera diocesana San Raffaele per la preservazione della Fede », con sede in Albenga (Savona) e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 3. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 522.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa Santuario della Madonna della Scala, sita nel comune di Massafra (Taranto).

N. 522. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa Santuario della Madonna della Scala, sita nel comune di Massafra (Taranto).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 100. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 523.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Desiderio V. e M., in comune di Correzzana (Milano).

N. 523. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 17 marzo 1962, integrato con dichiarazione del 13 aprile 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Desiderio V. e M., in comune di Correzzana (Milano), e al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 99. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 524.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Bernardo, in frazione Palo del comune di Sassello (Savona).

N. 524. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Acqui Terme in data 24 settembre 1962, integrato con dichiarazione del 1° dicembre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Bernardo, in frazione Palo del comune di Sassello (Savona).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 101. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 525.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Agatone Papa, in rione Pomara di Palermo.

N. 525. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Palermo in data 7 marzo 1960, integrato con prospetto del 28 ottobre 1960 e due dichiarazioni rispettivamente del 27 aprile e 23 novembre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Agatone Papa, in rione Pomara di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 102. — Villa

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1963.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona panoramica sita nell'ambito del comune di Cavalese (Trento).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Trento per la tutela delle bellezze naturali nell'adunanza del 27 aprile 1962 ha incluso nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata la zona più sotto specificata sita nell'ambito del comune di Cavalese (Trento);

Rilevato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi e termini prescritti dall'articolo 2 della precitata legge all'albo del comune di Cavalese;

Vista l'opposizione prodotta, avverso la sopracitata proposta di vincolo, dal sindaco del comune di Cavalese;

Riconosciuto che la zona panoramica di Cavalese presenta notevole interesse pubblico perchè, quale stupendo settore alpino spiegantesi in varie digradanti distese a verde contornate da vasti settori di coniferi, costituisce un quadro naturale di rilevante valore panoramico, dominato sullo sfondo dai massicci delle Dolomiti orientali delle Pale di San Martino;

Decreta:

La zona panoramica di Cavalese, compresa e delimitata dai confini catastali del Comune omonimo, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* assieme al verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento curerà che il comune di Cavalese provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale e che il Comune predetto tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata giusta il disposto dell'art. 4 della legge sopra citata.

La Soprintendenza comunicherà poi al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 marzo 1963

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCARASCIA

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento

Verbale della seduta della Commissione provinciale tenutasi a Trento il 27 aprile 1962

L'anno 1962 millenovecentosessantadue, addì 27 ventisette del mese di aprile in Trento presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie nel Castello del Buonconsiglio.

A seguito di regolare avviso di convocazione a mente dell'art. 3 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, si è oggi adunata la Commissione predetta nelle persone dei signori:

Mosna prof. Ezio, presidente della Commissione;
Rasmo prof. Nicolò, vicepresidente e soprintendente;
Manara mons. Francesco, rappresentante degli agricoltori;
Masè dott. arch. Renzo, rappresentante dei professionisti;
Pellegrini geom. Augusto rappresentante degli industriali;
Osti dott. Arnaldo, segretario della Commissione.

E' pure presente, regolarmente convocato il rappresentante del comune di Cavalese signor dottor Augusto Guzzo, con l'Assessore ai lavori pubblici Gelmi Giovanni e il tecnico Flavio Mondini.

Assenti: il rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo in Trento.

Ad ore 10,10 antim. il presidente della Commissione, constatata la piena regolarità delle convocazioni e la presenza di cinque membri dei sei suoi componenti agli effetti della regolarità delle deliberazioni di cui a seguito, dichiara aperta la seduta e passa ad illustrare agli intervenuti il prestabilito

Ordine del giorno:

1) ZONA PANORAMICA DI CAVALESE in Comune omonimo;
2) Eventuali.

Ad 1 dell'ordine del giorno: Il presidente rappresenta la opportunità che l'importante settore dell'altipiano di Cavalese sia incluso nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, allo scopo sopratutto di evitare il sorgere di indiscriminate nuove costruzioni che possano causare serio pregiudizio al celebrato e tradizionale paesaggio del notissimo centro turistico di Cavalese.

Dopo ampia discussione con intervento del sindaco di Cavalese e di vari membri della Commissione il presidente mette ai voti la proposta di inclusione della « zona di Cavalese » nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento con la seguente delimitazione e motivazione:

« Magnifica ampia e solatia conca alpestre a 1000 m. sopra il livello del mare spiegantesi in varie, digradanti distese a verde, contornate da estesi settori a conifere, che con la circostante cerchia montana formano un insieme di alto interesse panoramico dominato sullo sfondo dai massicci delle dolomiti orientali delle Pale del San Martino ».

Detta zona comprende l'intero territorio del comune di Cavalese ed è delimitata dai confini catastali del Comune medesimo quali risultanti dalla carta al 25.000.

Tutti i membri presenti della Commissione esprimono voto favorevole all'inclusione della suddetta zona nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento, mentre il signor sindaco di Cavalese dichiara di astenersi dall'esprimere il proprio voto riservandosi di doverosamente sottoporre la questione all'esame e parere del Consiglio comunale data la delicatezza e rilevanza della questione stessa.

Esaurito il primo punto all'o. d. g., il presidente passa alla pertrattazione del secondo punto sottoponendo alla Commissione alcune questioni connesse ed insorte con l'avvenuta inclusione della « zona del Bolgher » situata nel territorio del comune di Trento di cui alla precedente delibera della Commissione in data 28 febbraio 1962 in corso di pubblicazione ai sensi di legge.

Si è in effetti verificato che in epoca immediatamente anteriore al 28 febbraio 1962 l'Amministrazione comunale di Trento ha rilasciato licenza di costruzione edilizie per la zona del Bolgher approvando progetti di nuove opere private con uno sviluppo di massa e di altezza inconsueto per l'ambiente e, se realizzate, di sicura evidente e grave pregiudizio per il paesaggio e per l'ambiente caratterizzato da costruzioni di carattere estensivo e di modeste proporzioni.

Con che sarebbe anche sconvolto e deturpato oltre al paesaggio, anche l'assetto urbanistico della zona.

Ciò esposto il presidente, richiamandosi a recentissime disposizioni ministeriali che chiariscono la esatta interpretazione della legge 19 giugno 1939, n. 1497, che ha vigore con effetto e decorrenza dalla pubblicazione della delibera della Commissione nell'albo comunale, sottopone alla Commissione stessa l'opportunità che, per quei progetti di nuove opere entro la zona del Bolgher, assentiti dalla Amministrazione comunale anteriormente al 28 febbraio 1953, dei quali peraltro non è ancora in atto la realizzazione, sieno sottoposti all'esame della Commissione e al successivo formale parere della Soprintendenza ai sensi dell'art. 7 della legge anzi citata e ciò allo scopo di evitare che il realizzo di massicce ed alte costruzioni entro il settore suaccennato possa pregiudicare irrimediabilmente i valori estetici e urbanistici della zona stessa.

Di particolare rilevanza sono i progetti di nuove opere che risultano autorizzati dalla civica Amministrazione con le licenze:

N. 16686 in data 14 novembre 1961;
N. 20146 in data 20 gennaio 1962;
N. 1818 in data 16 febbraio 1962;

per le quali si chiede che la civica Amministrazione alla base del parere già espresso dalla Soprintendenza con foglio 14 aprile 1962, n. 1178 voglia riprendere in esame le suaccennate concessioni con le limitazioni e i suggerimenti che potranno essere stabiliti d'intesa con le parti interessate o, in difetto, alla base delle descrizioni della Soprintendenza.

Tutti i membri presenti esprimono concorde e favorevole assenso alla proposta del presidente.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta essendo le ore 12,50.

Il presidente: prof. Ezio MOSNA

Il segretario: dott. Arnaldo OSTI

(3006)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della pineta sita nell'ambito del comune di Eraclea (Venezia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Venezia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 9 giugno 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della pineta ad Eraclea (Venezia);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Eraclea;

Vista l'opposizione, presentata dalla signora Maria Vittoria Gaggia, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendono effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, formata da una cospicua fascia verde di rigogliosi pini marittimi, costituisce un quadro naturale di singolare bellezza panoramica, godibile per tutta la sua magnifica estensione;

Decreta:

La zona della pineta, sita lungo il litorale del comune di Eraclea (Venezia) delimitata: a nord, dalla canaletta d'irrigazione Santa Croce, a partire (a ponente) dalla Caserma Santa Croce, vale a dire dal confine fra il comune di Eraclea con quello di Caorle, fino al suo termine, verso levante, sulla linea di divisione fra i mappali 54-50, foglio 59. Per il resto, verso ponente, la zona è delimitata dal mare Adriatico, dalla foce del fiume Piave, dal confine esterno del mappale 60 e dal tratto di divisione fra i predetti mappali 54-50, foglio 59 compreso fra il mappale 60 e la canaletta Santa Croce, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Venezia.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Eraclea provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 marzo 1963

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
SCARASCIA

Il Ministro per la marina mercantile
MACRELLI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Venezia

Verbale della seduta tenuta il 9 giugno 1961 presso una sala della Soprintendenza ai monumenti Palazzo Ducale Venezia

Ordine del giorno:

a) ERACLEA (Venezia) Tratto pineta lungo il litorale proposta di vincolo.

(*Omissis*).

Convocati dal presidente della Commissione con lettera del 6 giugno 1961, sono intervenuti i signori

1) Nono dott. ing. Mario, presidente;
2) Guiotto dott. arch. prof. Mario, soprintendente ai monumenti di Venezia, vice presidente;
3) De Biasi prof. Mario, assessore alle belle arti, in rappresentanza del sindaco di Venezia, con delega del 6 giugno 1961, componente;
4) Burato Guerrino, sindaco del comune di Eraclea, assistito dal segretario Graziani Mario, componente;
5) Spolaor Primo, assessore delegato, in rappresentanza del sindaco di Spinea con delega dell'8 giugno 1961, componente;
6) Modica dott. Domenico, comandante della Capitaneria di porto di Venezia, componente;
7) Jelmoni dott. Franco, comandante del Corpo forestale dello Stato, componente;

8) Handijeff dott. arch. ing. Dimitri, rappresentante dei professori e artisti di Venezia, componente;

9) Palumbo Fossati N. H. dott. Carlo, rappresentante dell'Associazione agricoltori di Venezia, componente;

10) Fabio Zoppolato, rappresentante dell'Associazione industriali di Venezia, componente;

11) Giacomo Lizzio, funzionario delle Soprintendenza ai monumenti di Venezia, segretario;

Assente giustificato: Forsellini dott. Marcello, delegato dell'E.P.T. di Venezia, componente.

Il presidente apre la seduta illustrando per prima cosa ai signori comandanti militari ed ai sigg. sindaci le prerogative della legge paesistica e come essa deve essere interpretata, volendo evitare dubbi sul voto che si sta per deliberare nel corso della seduta.

Informa che a seguito del precedente sopralluogo collegiale effettuato sulla località di Eraclea, si è constatata una reale situazione di fatto, notevolmente interessante dal punto di vista panoramico nei riguardi della pineta sita lungo il litorale della suddetta zona. Risalta e sottolinea i vari aspetti che fanno ritenere la necessità della salvaguardia al fine di evitare quanto è avvenuto nella zona di Jesolo col sorgere delle indisciplinate e sgradevoli costruzioni; cita diversi casi, i quali vengono apertamente riconosciuti spiacevoli anche da tutti gli astanti.

Il presidente di questo fatto si dimostra preoccupato e auspica una valida collaborazione da parte del Corpo forestale dello Stato, il cui rappresentante, comandante dott. Franco Jelmoni prende la parola per fornire utili delucidazioni in merito alla scrupolosa conservazione dell'oggetto in discussione, che orientano tutta la Commissione su di un piano preciso e tranquillante.

A questo punto, il presidente, conclude all'unanimità di voti proporre il vincolo sulla zona prevalentemente coperta da pineta lungo il litorale del comune di Eraclea (Venezia) in virtù dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9 del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, delimitata, a nord, dalla canaletta d'irrigazione Santa Croce, a partire (a ponente) dalla caserma Santa Croce, vale a dire dal confine fra il comune di Eraclea con quello di Caorle, fino al suo termine, verso levante, sulla linea di divisione fra i mappali 54-50, foglio 59. Per il resto, verso ponente, la zona è delimitata dal mare Adriatico, dalla foce del fiume Piave, dal mappale 60 e dal tratto di divisione fra i predetti mappali 54-50, foglio n. 59, compreso fra il mapp. 60 e la canaletta Santa Croce, con la seguente motivazione:

« perchè lungo il litorale suddetto, insiste una cospicua fascia verde di rigogliosi pini marittimi, i quali costituiscono uno spettacolo panoramico di singolare bellezza naturale, godibile per tutta la sua magnifica estesa e realmente di pubblico interesse ».

(*Omissis*).

Alle ore 13 viene chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente: dott. ing. Mario Nono

Il segretario: Giacomo Lizzio

(3005)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1963.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Cosenza.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Cosenza;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1962, con il quale il sig. Cavani Bruno è stato nominato membro della citata Commissione quale rappresentante dei coltivatori diretti, in sostituzione del sig. Braiotta Vincenzo;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cosenza numero 5461 datata 14 febbraio 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il sig. Cavani Bruno con il sig. Serpieri Aldo;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Serpieri Aldo è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Cosenza quale rappresentante dei coltivatori diretti in sostituzione del sig. Cavani Bruno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 marzo 1963

Il Ministro: Bertinelli

(3388)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1963.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, approvato con decreto del Ministro per il tesoro del 31 marzo 1952 e modificato con decreti ministeriali del 26 giugno 1956, 18 luglio 1957 e 18 settembre 1959;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci della predetta Cassa di risparmio, rispettivamente, in data 22 febbraio 1962 e 26 marzo 1962, nonchè la domanda del presidente dell'azienda medesima in data 18 settembre 1962;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvata la modifica del secondo comma dell'articolo 44 dello statuto della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, in conformità del seguente testo:

« La Cassa può tuttavia concedere eccezionalmente operazioni cambiarie con una sola firma e aperture di credito in conto corrente assistite dalla sola obbligazione chirografaria del correntista, a nominativi di notoria solvibilità, con il limite massimo di L. 40.000.000 per ciascun nominativo, salvo deroga da richiedersi, per i singoli casi eccezionali, ai superiori organi di vigilanza. La somma complessivamente impiegata in operazioni di tal genere non potrà eccedere il sei per cento dei capitali amministrati dalla Cassa (patrimonio e depositi) ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 marzo 1963

Il Ministro: Tremelloni

(3007)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1963.

Determinazione della media dei valori del capitale della Società per azioni Edisonvolta, con sede in Milano, trasferita all'ENEL.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 5, n. 1, della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, con il quale sono state dettate disposizioni sulla determinazione dell'indennizzo dovuto per le imprese elettriche assoggettate a trasferimento ai sensi dell'art. 4, n. 1, della legge stessa, appartenenti a società con azioni ammesse alle quotazioni in Borsa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti industrie elettriche;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, con il quale si dispone che la media dei valori del capitale da corrispondere alle società cui appartengono le imprese assoggettate a trasferimento e aventi azioni quotate in Borsa, ai sensi del n. 1 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è determinato, tenendo conto delle rettifiche previste dal n. 1 dello stesso art. 5, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1963, n. 219, relativo al trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società per azioni, Edisonvolta, con sede in Milano, via Carducci n. 1/3;

Ritenuto che i prezzi di compenso delle azioni della sopracitata Società nella Borsa-valori di Milano, nel periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1961, sono risultati i seguenti:

	1959	1960	1961
Gennaio:			
azioni preferenziali . . .	2.420	3.360	3.196
azioni ordinarie	2.070	3.000	
Febbraio:			
azioni preferenziali . . .	2.504	3.298	3.250
azioni ordinarie	2.166	2.876	
Marzo:			
azioni preferenziali . . .	2.532	3.110	3.220
azioni ordinarie	2.152	2.700	
Aprile:			
azioni preferenziali . . .	2.920	2.800	3.040
azioni ordinarie	2.580		
Maggio:			
azioni preferenziali . . .	2.820	2.836	3.034
azioni ordinarie	2.514		
Giugno:			
azioni preferenziali . . .	2.844	3.200	3.012
azioni ordinarie	2.500		
Luglio:			
azioni preferenziali . . .	3.044	3.000	2.900
azioni ordinarie	2.794		
Settembre:			
azioni preferenziali . . .	3.150	3.400	2.780
azioni ordinarie	2.910		
Ottobre:			
azioni preferenziali . . .	3.140	3.278	2.870
azioni ordinarie	2.820		
Novembre:			
azioni preferenziali . . .	3.370	3.060	2.820
azioni ordinarie	3.030		
Dicembre:			
azioni preferenziali . . .	3.358	3.030	2.674
azioni ordinarie	3.030		

Considerato che la media dei valori del capitale della Società, ottenuta tenuto conto del numero delle azioni in circolazione alla data di determinazione dei prezzi di compenso, risulta di L. 206.274.545.454 (duecentoseimiliardi duecentosettantaquattromilioni cinquecentoquarantacinquemila quattrocentocinquantaquattro lire);

Decreta:

La media dei valori del capitale della Società per azioni Edisonvolta, con sede in Milano, via Carducci n. 1/3, ai sensi del n. 1 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è determinata in L. 206.274.545.454 (duecentoseimiliardi duecentosettantaquattromilioni cinquecentoquarantacinquemila quattrocentocinquantaquattro lire).

Roma, addì 23 aprile 1963

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

(3418)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1963.

Determinazione della media dei valori del capitale della Società « Idroelettrica Alto Veneto - Società per azioni », con sede in Calalzo (Belluno), trasferita all'ENEL.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 5, n. 1, della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, con il quale sono dettate disposizioni sulla determinazione dell'indennizzo dovuto per le imprese elettriche assoggettate a trasferimento ai sensi dell'art. 4, n. 1, della legge stessa, appartenenti a società con azioni ammesse alle quotazioni in Borsa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti industrie elettriche;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, con il quale si dispone che la media dei valori del capitale da corrispondere alle società cui appartengono le imprese assoggettate a trasferimento e aventi azioni quotate in Borsa, ai sensi del n. 1 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è determinato, tenendo conto delle rettifiche previste dal n. 1 dello stesso art. 5, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1963, n. 341, relativo al trasferimento allo Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società « Idroelettrica Alto Veneto - Società per azioni », con sede in Calalzo (Belluno);

Ritenuto che i prezzi di compenso delle azioni della sopracitata società nella Borsa-valori di Milano, nel periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1961, sono risultati i seguenti:

	1959	1960	1961
Gennaio	2.180	2.700	2.716
Febbraio	2.000	2.400	2.700
Marzo	2.240	2.690	2.970
Aprile	2.240	2.790	3.000
Maggio	2.160	2.600	3.000
Giugno	2.600	2.850	3.010
Luglio	2.850	2.740	2.870
Settembre	2.800	3.000	2.700
Ottobre	2.720	2.910	2.700
Novembre	2.740	2.800	2.600
Dicembre	2.780	2.500	2.584

Considerato che la media dei valori del capitale della Società, ottenuta tenuto conto del numero delle azioni in circolazione alla data di determinazione dei prezzi di compenso, risulta di L. 2.152.436.363 (duemiliardi centocinquantaduemilioni quattrocentotrentaseimila trecentosessantatre lire);

Decreta:

La media dei valori del capitale della Società « Idroelettrica Alto Veneto - Società per azioni », con sede in Calalzo (Belluno), ai sensi del n. 1 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è determinata in lire 2.152.436.363 (duemiliardi centocinquantaduemilioni quattrocentotrentaseimila trecentosessantatre lire).

Roma, addì 23 aprile 1963

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

(3419)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1963.

Determinazione della media dei valori del capitale della Società per azioni Officine Elettriche Genovesi, con sede in Genova, trasferita all'ENEL.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 5, n. 1, della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, con il quale sono dettate disposizioni sulla determinazione dell'indennizzo dovuto per le imprese elettriche assoggettate a trasferimento ai sensi dell'art. 4, n. 1, della legge stessa, appartenenti a società con azioni ammesse alle quotazioni in Borsa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti industrie elettriche;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, con il quale si dispone che la media dei valori del capitale da corrispondere alle società cui appartengono le imprese assoggettate a trasferimento e aventi azioni quotate in Borsa, ai sensi del n. 1 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è determinato, tenendo conto delle rettifiche previste dal n. 1 dello stesso art. 5, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1963, n. 342, relativo al trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società per azioni Officine Elettriche Genovesi, con sede in Genova, salita Santa Caterina n. 2;

Ritenuto che i prezzi di compenso delle azioni della sopracitata società nella Borsa-valori di Genova, nel periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1961, sono risultati i seguenti:

	1959	1960	1961
Gennaio	3.240	3.860	3.920
Febbraio	3.410	3.784	4.160
Marzo	3.588	3.810	4.210
Aprile	3.860	4.000	4.072
Maggio	3.520	3.620	4.150
Giugno	3.416	3.900	3.880
Luglio	3.590	3.600	3.710
Settembre	3.750	4.000	3.550
Ottobre	3.670	3.910	3.650
Novembre	3.740	3.700	3.600
Dicembre	3.860	3.740	3.390

Considerato che la media dei valori del capitale della Società, ottenuta tenuto conto del numero delle azioni in circolazione alla data di determinazione dei prezzi di compenso, risulta di L. 20.966.757.576 (ventimiliardi novecentosessantaseimilioni settecentocinquantasettemila cinquecentosettantasei lire);

Decreta:

La media dei valori del capitale della Società per azioni Officine Elettriche Genovesi, con sede in Genova, salita Santa Caterina n. 2, ai sensi del n. 1 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è determinata in L. 20.966.757.576 (ventimiliardi novecentosessantaseimilioni settecentocinquantasettemila cinquecentosettantasei lire).

Roma, addì 23 aprile 1963

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

(3420)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1963.

Determinazione della media dei valori del capitale della « Società Idroelettrica Subalpina - Società per azioni », con sede in Como, trasferita all'ENEL.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 5, n. 1, della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, con il quale sono dettate disposizioni sulla determinazione dell'indennizzo dovuto per le im-

prese elettriche assoggettate a trasferimento ai sensi dell'art. 4, n. 1, della legge stessa, appartenenti a società con azioni ammesse alle quotazioni in Borsa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti industrie elettriche;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, con il quale si dispone che la media dei valori del capitale da corrispondere alle società cui appartengono le imprese assoggettate a trasferimento e aventi azioni quotate in Borsa, ai sensi del n. 1 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è determinato, tenendo conto delle rettifiche previste dal n. 1 dello stesso art. 5, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1963, n. 337, relativo al trasferimento allo Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Idroelettrica Subalpina - Società per azioni », con sede in Como, viale Cavallotti n. 6;

Ritenuto che i prezzi di compenso delle azioni della sopracitata società nella Borsa-valori di Milano, nel periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1961, sono risultati i seguenti:

	1959	1960	1961
Gennaio	3.400	4.000	3.930
Febbraio	3.530	3.876	4.010
Marzo	3.920	3.750	3.984
Aprile	4.160	3.760	3.846
Maggio	4.350	3.640	3.804
Giugno	3.588	3.750	3.794
Luglio	3.900	3.820	3.735
Settembre	4.090	4.030	3.689
Ottobre	4.000	3.900	3.790
Novembre	4.000	4.000	3.650
Dicembre	3.940	3.880	3.504

Considerato che la media dei valori del capitale della Società, ottenuta tenuto conto del numero delle azioni in circolazione alla data di determinazione dei prezzi di compenso, risulta di L. 15.622.750.000 (quindicimiliardi seicentoventiduemilioni settecentocinquantamila lire);

Decreta:

La media dei valori del capitale della « Società Idroelettrica Subalpina - Società per azioni », con sede in Como, viale Cavallotti n. 6, ai sensi del n. 1 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è determinata in L. 15.622.750.000 (quindicimiliardi seicentoventiduemilioni settecentocinquantamila lire).

Roma, addì 23 aprile 1963

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

(3421)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1963.

Determinazione della media dei valori del capitale della Società per azioni « Dinamo » Società Italiana per Imprese Elettriche, con sede in Milano, trasferita all'ENEL.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 5, n. 1, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con il quale sono dettate disposizioni sulla determinazione dell'indennizzo dovuto per le imprese elettriche assoggettate a trasferimento ai sensi dell'art. 4, n. 1, della legge stessa, appartenenti a società con azioni ammesse alle quotazioni in Borsa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti industrie elettriche.

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, con il quale si dispone che la media dei valori del capitale da corrispondere alle società cui appartengono le imprese assoggettate a trasferimento e aventi azioni quotate in Borsa, ai sensi del n. 1 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è determinato, tenendo conto delle rettifiche previste dal n. 1 dello stesso art. 5, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1963, n. 340, relativo al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa della Società per azioni « Dinamo » Società Italiana per Imprese Elettriche, con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31;

Ritenuto che i prezzi di compenso delle azioni della sopracitata società nella Borsa-valori di Milano, nel periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1961, sono risultati i seguenti:

	1959	1960	1961
Gennaio	3.100	3.960	3.830
Febbraio	3.140	3.930	3.754
Marzo	3.162	3.860	3.720
Aprile	3.320	4.260	3.560
Maggio	3.212	3.490	3.554
Giugno	3.214	3.860	3.514
Luglio	3.552	3.474	3.470
Settembre	3.900	3.940	3.380
Ottobre	3.806	3.720	3.334
Novembre	3.934	3.400	3.300
Dicembre	4.008	3.478	3.100

Considerato che la media dei valori del capitale della Società, ottenuta tenuto conto del numero delle azioni in circolazione alla data di determinazione dei prezzi di compenso, risulta di L. 36.601.500.000 (trentaseimiliardi seicentounomilioni cinquecentomila lire);

Decreta:

La media dei valori del capitale della Società per azioni « Dinamo » Società Italiana per Imprese Elettriche, con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, ai

sensi del n. 1 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è determinata in L. 36.691.500.000 (trentaseimiliardi seicentounomilioni cinquecentomila lire).

Roma, addì 23 aprile 1963

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per l'industria ed il commercio
COLOMBO

(3426)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1963.

Determinazione della media dei valori del capitale della Società per azioni « Società Lucana per Imprese Idroelettriche », con sede in Napoli, trasferita all'ENEL.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 5, n. 1, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con il quale sono dettate disposizioni sulla determinazione dell'indennizzo dovuto per le imprese elettriche assoggettate a trasferimento ai sensi dell'art. 4, n. 1, della legge stessa, appartenenti a società con azioni ammesse alle quotazioni in Borsa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti industrie elettriche.

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, con il quale si dispone che la media dei valori del capitale da corrispondere alle società cui appartengono le imprese assoggettate a trasferimento e aventi azioni quotate in Borsa, ai sensi del n. 1 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è determinato, tenendo conto delle rettifiche previste dal n. 1 dello stesso art. 5, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1963, n. 336, relativo al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa della Società per azioni « Società Lucana per Imprese Idroelettriche », con sede in Napoli, via P. E. Imbriani n. 42;

Ritenuto che i prezzi di compenso delle azioni della sopracitata società nella Borsa-valori di Milano, nel periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1961, sono risultati i seguenti:

	1959	1960	1961
	—	—	—
Gennaio	1.940	2.850	3.400
Febbraio	1.874	2.800	3.370
Marzo	2.070	2.612	3.354
Aprile	2.098	2.600	3.560
Maggio	2.080	2.800	3.494
Giugno	2.050	3.150	3.362
Luglio	2.246	2.944	3.290
Settembre	2.550	3.300	2.824
Ottobre	2.620	3.470	2.790
Novembre	2.860	3.250	2.640
Dicembre	2.280	3.260	2.490

Considerato che la media dei valori del capitale della Società, ottenuta tenuto conto del numero delle azioni in circolazione alla data di determinazione dei prezzi di compenso, risulta di L. 4.912.694.394 (quattromiliardi novecentododicimilioni seicentonovantaquattromila trecentonovantaquattro lire);

Decreta:

La media dei valori del capitale della Società per azioni « Società Lucana per Imprese Idroelettriche », con sede in Napoli, via P. E. Imbriani n. 42, ai sensi del n. 1 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, è determinata in L. 4.912.694.394 (quattromiliardi novecentododicimilioni seicentonovantaquattromila trecentonovantaquattro lire).

Roma, addì 23 aprile 1963

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per l'industria ed il commercio
COLOMBO

(3427)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1963.

Determinazione della media dei valori del capitale della Società per azioni « Compagnia Imprese Elettriche Liguri CIELI », con sede in Genova, trasferita all'ENEL.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 5, n. 1, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con il quale sono dettate disposizioni sulla determinazione dell'indennizzo dovuto per le imprese elettriche assoggettate a trasferimento ai sensi dell'art. 4, n. 1, della legge stessa, appartenenti a società con azioni ammesse alle quotazioni in Borsa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti industrie elettriche.

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, con il quale si dispone che la media dei valori del capitale da corrispondere alle società cui appartengono le imprese assoggettate a trasferimento e aventi azioni quotate in Borsa, ai sensi del n. 1 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è determinato, tenendo conto delle rettifiche previste dal n. 1 dello stesso art. 5, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1963, n. 341, relativo al trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società per azioni « Compagnia Imprese Elettriche Liguri CIELI », con sede in Genova, viale Brigata Bisagno n. 1;

Ritenuto che i prezzi di compenso delle azioni della sopracitata società nella Borsa-valori di Milano, nel

periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1961, sono risultàti i seguenti:

	1959	1960	1961
Gennaio:			
azioni *A*	3.268	4.400	4.850
azioni *B*	2.810	4.320	
Febbraio:			
azioni *A*	3.424	4.200	5.400
azioni *B*	3.030	4.190	
Marzo:			
azioni *A*	3.400	4.100	5.300
azioni *B*	3.218	4.040	
Aprile:			
azioni *A*	3.750	4.224	5.050
azioni *B*	3.600		
Maggio:			
azioni *A*	3.620	4.078	5.000
azioni *B*	3.540		
Giugno:			
azioni *A*	3.630	4.550	4.740
azioni *B*	3.600		
Luglio:			
azioni *A*	4.006	4.170	4.380
azioni *B*	4.050		
Settembre:			
azioni *A*	4.096	4.870	4.050
azioni *B*	4.108		
Ottobre:			
azioni *A*	4.100	4.776	4.260
azioni *B*	4.020		
Novembre:			
azioni *A*	4.200	4.530	4.050
azioni *B*	4.200		
Dicembre:			
azioni *A*	4.290	4.540	3.850
azioni *B*	4.260		

Considerato che la media dei valori del capitale della Società, ottenuta tenuto conto del numero delle azioni in circolazione alla data di determinazione dei prezzi di compenso, risulta di L. 62.966.969.697 (sessantaduemiliardi novecentosessantaseimilioni novecentosessantanovemila seicentonovantasette lire);

Decreta:

La media dei valori del capitale della Società per azioni « Compagnia Imprese Elettriche Liguri CIELI », con sede in Genova, viale Brigata Bisagno n. 1, ai sensi **del n. 1 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, è determinata in L. 62.966.969.697 (sessantaduemiliardi novecentosessantaseimilioni novecentosessantanovemila seicentonovantasette lire).**

Roma, addì 23 aprile 1963

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per l'industria ed il commercio
COLOMBO

(3430)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1963.

Determinazione della media dei valori del capitale della Società per azioni « Società Generale Pugliese di Elettricità », con sede in Napoli, trasferita all'ENEL.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 5, n. 1, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con il quale sono dettate disposizioni sulla determinazione dell'indennizzo dovuto per le imprese elettriche assoggettate a trasferimento ai sensi dell'art. 4, n. 1, della legge stessa, appartenenti a società con azioni ammesse alle quotazioni in Borsa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti industrie elettriche.

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, con il quale si dispone che la media dei valori del capitale da corrispondere alle società cui appartengono le imprese assoggettate a trasferimento e aventi azioni quotate in Borsa, ai sensi del n. 1 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è determinato, tenendo conto delle rettifiche previste dal n. 1 dello stesso art. 5, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1963, n. 333, relativo al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa della Società per azioni « Società Generale Pugliese di Elettricità, con sede in Napoli, via P. E. Imbriani n. 42;

Ritenuto che i prezzi di compenso delle azioni della sopracitata società nella Borsa-valori di Milano, nel periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1961, sono risultati i seguenti:

	1959	1960	1961
Gennaio	1.630	2.220	2.236
Febbraio	1.650	2.100	2.292
Marzo	1.786	1.910	2.340
Aprile	1.970	1.850	2.256
Maggio	1.800	1.900	2.214
Giugno	1.820	2.190	2.154
Luglio	1.920	1.930	2.070
Settembre	2.010	2.420	1.890
Ottobre	2.110	2.410	1.990
Novembre	2.204	2.110	1.894
Dicembre	2.120	2.116	1.740

Considerato che la media dei valori del capitale della Società, ottenuta tenuto conto del numero delle azioni in circolazione alla data di determinazione dei prezzi di compenso, risulta di L. 19.022.839.394 (diciannovemiliardi ventiduemilioni ottocentotrentanovemila trecentonovantaquattro lire);

Decreta:

La media dei valori del capitale della Società per azioni « Società Generale Pugliese di Elettricità », con sede in Napoli, via P. E. Imbriani n. 42, ai sensi del n. 1 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643,

è determinata in L. 19.022.839.394 (diciannovemiliardi ventiduemilioni ottocentotrentanovemila trecentonovantaquattro lire).

Roma, addì 23 aprile 1963

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per l'industria ed il commercio
COLOMBO

(3428)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1963.

Determinazione della media dei valori del capitale della Società per azioni « Società Elettrica delle Calabrie, con sede in Napoli, trasferita all'ENEL.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 5, n. 1, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con il quale sono dettate disposizioni sulla determinazione dell'indennizzo dovuto per le imprese elettriche assoggettate a trasferimento ai sensi dell'art. 4, n. 1, della legge stessa, appartenenti a società con azioni ammesse alle quotazioni in Borsa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti industrie elettriche.

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, con il quale si dispone che la media dei valori del capitale da corrispondere alle società cui appartengono le imprese assoggettate a trasferimento e aventi azioni quotate in Borsa, ai sensi del n. 1 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è determinato, tenendo conto delle rettifiche previste dal n. 1 dello stesso art. 5, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1963, n. 332, relativo al trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società per azioni « Società Elettrica delle Calabrie », con sede in Napoli, via P. E. Imbriani n. 42;

Ritenuto che i prezzi di compenso delle azioni della sopracitata società nella Borsa-valori di Milano, nel periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1961, sono risultati i seguenti:

	1959	1960	1961
Gennaio	1.724	2.288	2.320
Febbraio	1.800	2.210	2.292
Marzo	1.860	2.070	2.310
Aprile	1.940	2.010	2.356
Maggio	1.870	2.024	2.374
Giugno	1.864	2.340	2.408
Luglio	1.932	2.170	2.220
Settembre	2.224	2.510	1.820
Ottobre	2.248	2.650	2.024
Novembre	2.224	2.214	1.920
Dicembre	2.300	2.134	1.790

Considerato che la media dei valori del capitale della Società, ottenuta tenuto conto del numero delle azioni in circolazione alla data di determinazione dei prezzi di compenso, risulta di L. 7.524.272.727 (settemiliardi cinquecentoventiquattromilioni duecentosettantaduemila settecentoventisette lire);

Decreta:

La media dei valori del capitale della Società per azioni « Società Elettrica delle Calabrie », con sede in Napoli, via P. E. Imbriani n. 42, ai sensi del n. 1 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è determinata in L. 7.524.272.727 (settemiliardi cinquecentoventiquattromilioni duecentosettantaduemila settecentoventisette lire).

Roma, addì 23 aprile 1963

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per l'industria ed il commercio
COLOMBO

(3429)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1963.

Determinazione della media dei valori del capitale della Società per azioni - Società Elettrica della Campania, con sede in Napoli, trasferita all'ENEL.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 5, n. 1, della legge 6 dicembre 1962. n. 1643, con il quale sono dettate disposizioni sulla determinazione dell'indennizzo dovuto per le imprese elettriche assoggettate a trasferimento ai sensi dello art. 4, n. 1, della legge stessa, appartenenti a società con azioni ammesse alle quotazioni in Borsa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti industrie elettriche;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, con il quale si dispone che la media dei valori del capitale da corrispondere alle società cui appartengono le imprese assoggettate a trasferimento e aventi azioni quotate in Borsa, ai sensi del n. 1 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è determinato, tenendo conto delle rettifiche previste dal n. 1 dello stesso art. 5, con decreto del Ministero per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1963, n. 334, relativo al trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società per azioni - Società Elettrica della Campania con sede in Napoli, via Stendhal n. 18;

Ritenuto che i prezzi di compenso delle azioni della sopracitata società nella Borsa-valori di Milano, nel periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1961, sono risultati i seguenti:

	1959	1960	1961
Gennaio	1.800	2.540	2.400
Febbraio	1.844	2.410	2.430
Marzo	2.010	2.220	2.600

	1959	1960	1961
Aprile	2.100	2.180	2.600
Maggio	1.958	2.230	2.544
Giugno	2.020	2.390	2.470
Luglio	2.190	2.300	2.300
Settembre	2.390	2.660	2.060
Ottobre	2.356	2.680	2.186
Novembre	2.492	2.280	2.120
Dicembre	2.530	2.214	2.030

Considerato che la media dei valori del capitale della società, ottenuta tenuto conto del numero delle azioni in circolazione alla data di determinazione dei prezzi di compenso, risulta di L. 16.327.246.333 (sedicimiliardi trecentoventisettemilioni duecentoquarantaseimila trecentotrentatre lire);

Decreta:

La media dei valori del capitale della Società per azioni - Società Elettrica della Campania, con sede in Napoli, via Stendhal n. 18, ai sensi del n. 1 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è determinata in L. 16.327.246.333 (sedicimiliardi trecentoventisettemilioni duecentoquarantaseimila trecentotrentatre lire).

Roma, addì 23 aprile 1963

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per l'industria ed il commercio
COLOMBO

(3425)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1963.

Determinazione della media dei valori del capitale della « Società Orobia S.p.A. », con sede in Lecco, trasferita all'ENEL.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 5, n. 1, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con il quale sono dettate disposizioni sulla determinazione dell'indennizzo dovuto per le imprese elettriche assoggettate a trasferimento ai sensi dello art. 4, n. 1, della legge stessa, appartenenti a società con azioni ammesse alle quotazioni in Borsa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti industrie elettriche;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, con il quale si dispone che la media dei valori del capitale da corrispondere alle società cui appartengono le imprese assoggettate a trasferimento e aventi azioni quotate in Borsa, ai sensi del n. 1 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è determinato, tenendo conto delle rettifiche previste dal n. 1 dello stesso art. 5, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1963, n. 343, relativo al trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della « Società Orobia S.p.A. », con sede in Lecco, corso Martiri della Liberazione n. 54.

Ritenuto che i prezzi di compenso delle azioni della sopracitata società nella Borsa-valori di Milano, nel periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1961, sono risultati i seguenti:

	1959	1960	1961
Gennaio	2.436	3.100	3.300
Febbraio	2.510	3.060	3.360
Marzo	2.560	2.990	3.380
Aprile	2.616	2.892	3.220
Maggio	2.592	2.970	3.234
Giugno	2.640	3.350	3.150
Luglio	2.884	3.080	3.060
Settembre	3.048	3.596	3.000
Ottobre	3.000	3.400	3.030
Novembre	3.074	3.380	3.060
Dicembre	3.100	3.150	2.894

Considerato che la media dei valori del capitale della società, ottenuta tenuto conto del numero delle azioni in circolazione alla data di determinazione dei prezzi di compenso, risulta di L. 37.922.727.273 (trentasettemiliardi novecentoventiduemilioni settecentoventisettemila duecentosettantatre lire);

Decreta:

La media dei valori del capitale della « Società Orobia S.p.A. », con sede in Lecco, corso Martiri della Liberazione n. 54, ai sensi del n. 1 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è determinata in lire 37.922.727.273 (trentasettemiliardi novecentoventiduemilioni settecentoventisettemila duecentosettantatre lire).

Roma, addì 23 aprile 1963

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per l'industria ed il commercio
COLOMBO

(3424)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1963.

Determinazione della media dei valori del capitale della Impresa della Medio Piave - Società Elettrochimica e Industriale per azioni, con sede in Bolzano, trasferita all'ENEL.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 5, n. 1, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con il quale sono dettate disposizioni sulla determinazione dell'indennizzo dovuto per le imprese elettriche assoggettate a trasferimento ai sensi dello art. 4, n. 1, della legge stessa, appartenenti a società con azioni ammesse alle quotazioni in Borsa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti industrie elettriche;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, con il quale si dispone che la media dei valori del capitale da corrispondere alle società cui appartengono le imprese assoggettate a trasferimento e aventi azioni quotate in

Borsa, ai sensi del n. 1 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è determinato, tenendo conto delle rettifiche previste dal n. 1 dello stesso art. 5, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1963, n. 345, relativo al trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Medio Piave Società Elettrochimica e Industriale per azioni, con sede in Bolzano, via Michele Pacher n. 16;

Ritenuto che i prezzi di compenso delle azioni della sopracitata società nella Borsa-valori di Roma, nel periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1961, sono risultati i seguenti:

	1959	1960	1961
Gennaio	2.340	5.600	3.050
Febbraio	2.850	5.600	3.050
Marzo	3.000	7.100	4.100
Aprile	3.250	7.600	4.350
Maggio	4.000	8.000	3.950
Giugno	4.500	8.000	3.750
Luglio	5.200	4.000	3.750
Settembre	5.800	3.000	3.750
Ottobre	5.600	3.000	3.300
Novembre	5.600	3.050	2.650
Dicembre	5.600	3.050	2.350

Considerato che la media dei valori del capitale della società, ottenuta tenuto conto del numero delle azioni in circolazione alla data di determinazione dei prezzi di compenso, risulta di L. 4.357.273.000 (quattromiliardi trecentocinquantasettemilioni duecentosettantatremila lire);

Decreta:

La media dei valori del capitale della Medio Piave Società Elettrochimica e Industriale per azioni, con sede in Bolzano, via Michele Pacher n. 16, ai sensi del n. 1 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è determinata in L. 4.357.273.000 (quattromiliardi trecentocinquantasettemilioni duecentosettantatremila lire).

Roma, addì 23 aprile 1963

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per l'industria ed il commercio
COLOMBO

(3423)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1963.

Determinazione della media dei valori del capitale della Società per azioni - Società Emiliana di Esercizi Elettrici, con sede in Parma, trasferita all'ENEL.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 5, n. 1, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con il quale sono dettate disposizioni sulla determinazione dell'indennizzo dovuto per le imprese elettriche assoggettate a trasferimento ai sensi dello art. 4, n. 1, della legge stessa, appartenenti a società con azioni ammesse alle quotazioni in Borsa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle imprese esercenti industrie elettriche;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, con il quale si dispone che la media dei valori del capitale da corrispondere alle società cui appartengono le imprese assoggettate a trasferimento e aventi azioni quotate in Borsa, ai sensi del n. 1 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è determinato, tenendo conto delle rettifiche previste dal n. 1 dello stesso art. 5, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1963, n. 335, relativo al trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Società per azioni Società Emiliana di Esercizi Elettrici, con sede in Parma, piazzale Bottego n. 1;

Ritenuto che i prezzi di compenso delle azioni della sopracitata società nella Borsa-valori di Milano, nel periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1961, sono risultati i seguenti:

	1959	1960	1961
Gennaio	3.280	3.770	3.590
Febbraio	3.404	3.760	3.700
Marzo	3.690	3.620	3.980
Aprile	3.848	3.900	3.840
Maggio	3.900	3.540	3.850
Giugno	3.488	3.750	3.594
Luglio	3.616	3.400	3.460
Settembre	3.770	3.800	3.200
Ottobre	3.750	3.650	3.210
Novembre	3.802	3.400	3.200
Dicembre	3.850	3.400	3.020

Considerato che la media dei valori del capitale della società, ottenuta tenuto conto del numero delle azioni in circolazione alla data di determinazione dei prezzi di compenso, risulta di L. 21.789.121.212 (ventunomiliardi settecentottantanovemilioni centoventunomila duecentododici lire),

Decreta:

La media dei valori del capitale della Società per azioni Società Emiliana di Esercizi Elettrici, con sede in Parma, piazzale Bottego n. 1, ai sensi del n. 1 dell'art 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è determinata in L. 21.789.121.212 (ventunomiliardi settecentottantanovemilioni centoventunomila duecentododici lire).

Roma, addì 23 aprile 1963

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per l'industria ed il commercio
COLOMBO

(3422)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 28 febbraio 1963 « Benefici economici agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 18 aprile 1963, pag. 2049, seconda colonna, nelle premesse del decreto stesso devono intendersi soppresse le parole: « Visto l'art. 87 della Costituzione; ».

(3415)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Cupello

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1963, n. 292/73, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Lucarelli Silvio, nato in Cupello il 30 novembre 1913, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello », in Cupello e Monteodorisio estesa mq. 2490 riportata in catasto alle particelle numeri 155/*s*, 155/1/14, 154/*b* del foglio di mappa n. 10, del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con il n. 80.

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1963, n. 295/70, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Boschetti Nicola, nato in Cupello il 12 gennaio 1913, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello », in Cupello e Monteodorisio estesa mq. 6.280 riportata in catasto alla particella n. 155/*m* del foglio di mappa n. 10 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con il n. 75.

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1963, n. 1864/271 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione ad Aloè Cesare, nato a Cupello il 15 aprile 1913 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », in Cupello e Monteodorisio, estese mq. 2.340 riportate in catasto alle particelle numeri 439 parte, 347 parte, 340/*b*, 279/*z* e 340 1/7 (proveniente dalle strade) del foglio di mappa n. 6, del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 257, 258 e 259.

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1963, n. 1865/270 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Boschetti Vittorio-Roberto, nato a Cupello il 5 maggio 1918, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello », in Cupello e Monteodorisio, estesa mq. 9.170 riportata in catasto alle particelle numeri 155/*p*, 365/*b*, 366/*a* e 155/1/10 (proveniente dalla strada) del foglio di mappa n. 10 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con il n. 77.

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1963, n. 1867/268 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Travaglini Peppino, nato in Casoli il 28 agosto 1909 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Cupello e Lentella, estese mq. 3.640 riportate in catasto alle particelle numeri 147 parte, 145/*a a*, 146/*c*, 147/*a* e 145/1/7 (proveniente dalle strade) del foglio di mappa n. 32, del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 252 e 253.

(2928)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Atessa

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1963, n. 116/48 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Cardona Virginia, nata in Atessa il 9 novembre 1878, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Atessa e Scerni, estese mq. 22.195 riportate in catasto alle particelle numeri 63 parte, 64 parte del foglio di mappa n. 33 ed alle particelle numeri 111/*c t*, 192/*a*, 168/*q* e 111/*b n* del foglio di mappa n. 21 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 630, 631/*b* e 631/*a*.

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1963, n. 126/58 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Tano Angelo, nato in Atessa il 3 gennaio 1912, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Atessa e Scerni estese mq. 2.520 riportate in catasto alla particella n. 3 parte del foglio di mappa n. 33, alle particelle numeri 178/*c* e 178/*a h* del foglio di mappa n. 18 ed alle particelle numeri 111/*B i* e 111/*c b* del foglio di mappa n. 21 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 571, 572/*b* e 572/*a*.

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1963, n. 117/49 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Tano Nicola, nato in Atessa il 22 luglio 1915, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Atessa e Scerni, estesa mq. 2040 riportate in catasto alle particelle numeri 84 parte; 111/*a f*, 85 parte, 111/*a h*, 111/*c e* e 111/*e* del foglio di mappa n. 21 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 519, 520, 523, 524, 497/*a* e 497/*b*.

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1963, n. 124/56 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Suriani Nicola, nato in Atessa il 5 maggio 1894, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 7.182 riportate in catasto alla particella n. 160 parte del foglio di mappa n. 21 e alle particelle numeri 168/*b*, 168/*l*, 168/*v* e 192/*d* del foglio di mappa n. 22 ed alla particella n. 22 parte del foglio di mappa n. 34 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 611, 612, 613/*a*, 613/*b*, 636 e 637.

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1963, n. 123/55 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Suriani Luigi, nato in Atessa il 20 dicembre 1913, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Atessa e Scerni, estese mq. 3.860 riportate in catasto alle particelle numeri 142 parte, 168/*c* e 168/*m* del foglio di mappa n. 22, del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 614, 615 e 616.

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1963, n. 120/52 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Marcucci Gennaro, nato in Atessa il 12 giugno 1894, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Atessa e Scerni, estese mq. 13510 riportate in catasto alle particelle numeri 9 parte e 2/*e* del foglio di mappa n. 62, del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 919 e 925.

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1963, n. 122/54 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Suriani Adele, nata in Atessa il 26 aprile 1923, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Atessa e Scerni, estese mq. 200 riportate in catasto alle particelle numeri 145 parte e 168/*e* del foglio di mappa n. 22 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 620 e 621.

(2929)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Martignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Martignano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3200)

Autorizzazione al comune di Campodimele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1963, il comune di Campodimele (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3413)

Autorizzazione al comune di Francavilla Angitola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Francavilla Angitola (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3160)

Autorizzazione al comune di Castri di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Castri di Lecce (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3152)

Autorizzazione al comune di Alghero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1963, il comune di Alghero (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3414)

Autorizzazione al comune di Zagarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Zagarolo (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.435.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3121)

Autorizzazione al comune di Chiaravalle Centrale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Chiaravalle Centrale (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.109.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3163)

Autorizzazione al comune di Vicovaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Vicovaro (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3123)

Autorizzazione al comune di Leverano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Leverano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3124)

Autorizzazione al comune di Fossato Serralta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Fossato Serralta (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.336.668, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3161)

Autorizzazione al comune di Cessaniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, il comune di Cessaniti (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3164)

Autorizzazione al comune di Cerva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963 il comune di Cerva (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3165)

Autorizzazione al comune di Davoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1963 il comune di Davoli (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.245.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3166)

Autorizzazione al comune di Luco dei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1963, il comune di Luco dei Marsi (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3167)

Autorizzazione al comune di Canolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1963, il comune di Canolo (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.396.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3168)

Autorizzazione al comune di Roccasinibalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Roccasinibalda (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.910.516, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3169)

Autorizzazione al comune di Isola Capo Rizzuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.255.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3170)

Autorizzazione al comune di Ioppolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Ioppolo (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3171)

Autorizzazione al comune di Iacurso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Iacurso (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.435.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3172)

Autorizzazione al comune di Isca sullo Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Isca sullo Ionio (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.060.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3173)

Autorizzazione al comune di Trenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1963, il comune di Trenta (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3174)

Autorizzazione al comune di Spezzano Piccolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Spezzano Piccolo (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.540.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3175)

Autorizzazione al comune di Sammichele di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 6 aprile 1963, il comune di Sammichele di Bari (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3176)

Autorizzazione al comune di Norma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1963, il comune di Norma (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3177)

Autorizzazione al comune di Gradisca d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1963 il comune di Gradisca d'Isonzo (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.723.069, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3178)

Autorizzazione al comune di Berra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1963, il comune di Berra (Ferrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3179)

Autorizzazione al comune di Marcellinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Marcellinara (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3180)

Autorizzazione al comune di Ionadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Ionadi (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3181)

Autorizzazione al comune di Girifalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Girifalco (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.005.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3182)

Autorizzazione al comune di Gimigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Gimigliano (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.976.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3183)

Autorizzazione al comune di Gasperina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Gasperina (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.194.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3184)

Autorizzazione al comune di Gagliato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Gagliato (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.165.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3185)

Autorizzazione al comune di Francica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Francica (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.128.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3186)

Autorizzazione al comune di Melissa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Melissa (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3187)

Autorizzazione al comune di Limbadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Limbadi (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3188)

Autorizzazione al comune di Collepasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1963, il comune di Collepasso (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo steso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3189)

Autorizzazione al comune di Botrugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1963, il comune di Botrugno (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3190)

Autorizzazione al comune di Campi Salentina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1963, il comune di Campi Salentina (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3191)

Autorizzazione al comune di Matino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Matino (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3192)

Autorizzazione al comune di Martirano Lombardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Martirano Lombardo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.685.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3193)

Autorizzazione al comune di Magisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Magisano (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3194)

Autorizzazione al comune di Martirano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Martirano (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.755.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3195)

Autorizzazione al comune di Terelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Terelle (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(3196)

Autorizzazione al comune di Vicalvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Vicalvi (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3197)

Autorizzazione al comune di Maglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Maglie (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(3198)

Autorizzazione al comune di Martano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Martano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3199)

Autorizzazione al comune di Sant'Andrea del Garigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Sant'Andrea del Garigliano (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.790.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3202)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Incarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di San Giovanni Incarico (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3205)

Autorizzazione al comune di Sant'Apollinare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di Sant'Apollinare (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3203)

Autorizzazione al comune di San Giorgio a Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1963, il comune di San Giorgio a Liri (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.233.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3204)

Avviso di rettifica

A rettifica della pubblicazione riportata a pag. 1713 della *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 1° aprile 1963, si chiarisce che il mutuo di L. 21.850.000 — a pareggio del bilancio 1962 — deve intendersi autorizzato a favore del comune di Palma Campania (Napoli), anzichè di quello di Palusa Campania (Napoli).

(3380)

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali revocate dal 1° gennaio al 31 marzo 1963

Numero d'ordine	Comune e sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione revocata	Estremi del provvedimento di revoca	NOTE
1	Asti, via Ranco, 5	Caratti dott. Alfonso	Specialità med. chimiche	Decreto n. 3028 del 16 gennaio 1963	—
2	Roma, viale Giustiniano, 15	Vibor	Specialità med. chimica Avicillina	Decreto n. 3026 del 5 febbraio 1963	—
3	Torino, corso Trapani, 7-b	Morgan - Laboratori Scientifici Italo Americani	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 3046 del 29 gennaio 1963	—

(2612)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 78

Corso dei cambi del 23 aprile 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,10	621,10	621,16	621,07	621,10	621,15	621,11	621,125	621,15	621,12
$ Can.	576,92	576,90	576,75	576,80	575,50	576,94	576,87	576,85	576,87	576,80
Fr. Sv.	143,47	143,51	143,53	143,48	143,50	143,48	143,49	143,45	143,46	143,52
Kr. D.	90,02	90,02	89,99	90,01	90 —	90,05	90 —	90,02	90,03	90 —
Kr. N.	86,96	86,97	86,94	86,95	87 —	86,97	86,96	87 —	86,97	86,95
Kr. Sv.	119,60	119,60	119,585	119,60	119,60	119,59	119,60	119,60	119,59	119,60
Fol.	172,87	172,87	172,87	172,87	172,80	172,88	172,88	172,875	172,88	172,85
Fr. B.	12,46	12,46	12,4550	12,45875	12,4575	12,46	12,4605	12,45	12,46	12,465
Franco francese	126,75	126,765	126,77	126,755	126,80	126,77	126,755	126,75	126,76	126,76
Lst.	1739,72	1739,50	1739,75	1739,35	1739 —	1740 —	1739,20	1739,95	1740,05	1739,50
Dm. occ.	155,59	155,62	155,63	155,625	155,58	155,60	155,63	155,55	155,59	155,61
Scell. Austr.	24,04	24,045	24,05	24,0375	24 —	24,05	24,0455	24,05	24,07	24,05
Escudo Port.	21,70	21,69	21,72	21,71	21,70	21,70	21,6825	21,71	21,71	21,70

Media dei titoli del 23 aprile 1963

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	105,425
Redimibile 3,50 % 1934	93,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,725
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,725
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,675
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 aprile 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,09
1 Dollaro canadese	576,835
1 Franco svizzero	143,485
1 Corona danese	90,005
1 Corona norvegese	86,955
1 Corona svedese	119,60
1 Fiorino olandese	172,875
1 Franco belga	12,46
1 Franco francese	126,755
1 Lira sterlina	1739,275
1 Marco germanico	155,627
1 Scellino austriaco	24,041
1 Escudo Port.	21,696

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Conferma in carica del presidente dell'ente morale « Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli », con sede in Trieste.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 27 marzo 1963, il prof. dott. Giuseppe Dulci è confermato presidente dell'ente morale « Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli », con sede in Trieste, per la durata di un triennio.

(2521)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di « Fisica generale » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università statale di Milano è vacante la seconda cattedra di « Fisica generale », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3412)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Ficulle (Terni) all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Ficulle (Terni) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Ficulle (Terni) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1963

Il Governatore: CARLI

(3010)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Sostituzione di un membro aggiunto della Commissione esaminatrice del concorso per titoli a otto posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 14 settembre 1962.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 13 dicembre 1962, con il quale sono stati nominati, a norma dell'art. 6 del bando di concorso, i membri aggiunti, per la sola prova di idoneità tecnica, della Commissione esaminatrice del concorso per titoli a otto posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti;

Vista la lettera, in data 29 marzo 1963, con la quale il 1° perito tecnico industriale del Ministero difesa-Esercito Costa Mario, nominato, con il sopracitato decreto, membro aggiunto della predetta Commissione esaminatrice per le specializzazioni in falegnameria, foto incisione per xerografia, impressione per offset su macchina rotaprint, ha comunicato di non poter assolvere, per ragioni di salute, tale incarico;

Vista la nota n. 12429, in data 2 aprile 1963, del Ministero difesa, con la quale il 1° perito tecnico industriale del Ministero difesa-Esercito Medori Filippo è stato designato a far parte della suddetta Commissione in qualità di membro aggiunto ed in sostituzione del 1° perito tecnico industriale Costa Mario, per la menzionata specializzazione;

Decreta:

Il 1° perito tecnico industriale del Ministero difesa-Esercito Medori Filippo è nominato, per le specializzazioni in falegnameria, foto incisione per xerografia, impressione per offset su macchina rotaprint, membro aggiunto della Commissione esaminatrice del concorso per titoli a otto posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 14 settembre 1962, in sostituzione del 1° perito tecnico industriale Costa Mario.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 4 aprile 1963

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1963
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 308. — CESSARI

(3416)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a centoventi posti di vice cancelliere e vice segretario

IL GUARDASIGILLI MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 30 luglio successivo, con il quale è stato bandito un concorso per esame a centoventi posti di vice cancelliere e vice segretario nel personale della carriera di concetto delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Poichè occorre fissare il diario delle prove scritte di esame del concorso medesimo;

Visto l'art. 14 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196;

Decreta:

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esame a centoventi posti di vice cancelliere e vice segretario bandito con decreto ministeriale 3 maggio 1962, avranno luogo in Roma nei giorni 20, 21 e 22 giugno 1963, con inizio alle ore 8.

La prova scritta dell'esame facoltativo di lingua tedesca avrà luogo in Roma il giorno 24 giugno, con inizio alle ore 8.

Roma, addì 27 marzo 1963

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1963
Registro n. 26, foglio n. 241. — GALLUCCI

(3409)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso nazionale per l'ideazione e realizzazione di opere artistiche da eseguire nell'edificio « Fabbricato viaggiatori della nuova stazione ferroviaria di Savona-Mongrifone ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717, e 3 marzo 1960, n. 237;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1959, n. 1940, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1959, registro n. 36, foglio n. 70, con il quale è stato approvato il progetto per la costruzione del nuovo fabbricato viaggiatori della stazione ferroviaria di Savona-Monfrifone;

Considerato che in detto edificio dovranno essere eseguite alcune opere d'arte ai sensi delle succitate leggi n. 717 e n. 237;

Considerato che l'importo delle opere da eseguirsi supera la somma di L. 2.000.000 per cui è necessario bandire, tra artisti italiani, un concorso a carattere nazionale per l'ideazione e l'esecuzione delle opere stesse;

Visto il relativo bando di concorso;

A termini della legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale tra artisti italiani per l'ideazione e realizzazione di opere artistiche da eseguire nel nuovo fabbricato viaggiatori della stazione ferroviaria di Savona-Mongrifone.

Art. 2.

Il presente decreto, con l'allegato bando, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1962

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1963
Registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 21

BANDO DI APPALTO CONCORSO

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici — Direzione generale della viabilità ordinaria e delle nuove costruzioni ferroviarie — bandisce un concorso pubblico fra artisti italiani per l'ideazione ed esecuzione dell'unica opera d'arte appresso indicata, destinata alla decorazione del nuovo fabbricato viaggiatori della stazione ferroviaria di Savona-Mongrifone.

Descrizione dell'opera

Consiste in una scultura a tutto rilievo per la quale l'artista è libero di scegliere il materiale da impiegare, il soggetto cui l'opera deve ispirarsi e le dimensioni.

Per quanto riguarda il materiale da impiegare l'artista dovrà tenere presente il valore cromatico dell'opera ideata in relazione ai toni smorzati del materiale usato nell'architettura dell'ambiente.

Per quanto riguarda il soggetto l'artista ha piena libertà di scelta (statua, gruppo, transenna, ecc.).

Le dimensioni dell'opera dovranno essere proporzionate all'ambiente onde consentire la libertà d'uso dell'ambiente stesso, che è destinato al pubblico, e l'opera dovrà essere ubicata al piano atrio del fabbricato viaggiatori nella galleria di disimpegno dei box-negozi, in asse all'ingresso del bar-ristorante ovvero, a scelta dell'artista, si suggerisce come punto di vista principale dell'opera quello dell'atrio-biglietteria verso il vano prescelto, che ha sfondo trasparente vetrato.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare tutti gli artisti senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista che intenda concorrere dovrà presentare gli elaborati ed i documenti seguenti:

a) un bozzetto dell'opera nella scala 1:4;

b) un campione del materiale o dei materiali che propone di impiegare;

c) un particolare al vero di m. 1 x 1, da cui risulti la tecnica prescelta;

d) una esauriente relazione illustrativa dell'opera con particolare riferimento agli intendimenti artistici, che l'hanno ispirata, agli elementi tecnici che la caratterizzeranno ed alle modalità previste per il collocamento in sito;

e) una dichiarazione su competente carta bollata con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto e di avere preso conoscenza delle condizioni locali e particolari che possono influire sull'esecuzione dell'opera. In detta dichiarazione dovrà, altresì, essere affermato che il compenso di cui al successivo art. 6 per l'esecuzione dell'opera è pienamente remunerativo, a tutti gli effetti, di tutti gli oneri connessi;

f) certificato di cittadinanza italiana redatto su competente carta bollata.

I documenti prescritti, racchiusi in una busta opaca sigillata e gli elaborati, a parte, dovranno pervenire all'Ufficio delle nuove costruzioni ferroviarie di Savona, sito presso il nuovo fabbricato viaggiatori, a cura, spese e rischio del concorrente entro le ore 12 del 60° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Il termine non sarà prorogabile.

Il personale dell'ufficio incaricato di ricevere gli elaborati ne rilascerà ricevuta con l'indicazione del giorno e dell'ora della ricezione.

Non saranno presi in considerazione atti od elaborati che pervenissero oltre la scadenza fissata; questi saranno tenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso. L'Amministrazione potrà disfarsi in qualsiasi modo degli elaborati non ritirati entro tale termine.

Art. 4.

Gli elaborati artistici di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 non porteranno il nome o la firma degli autori ma soltanto un motto prescelto e la seguente intestazione: « concorso per opera d'arte nel fabbricato viaggiatori della stazione ferroviaria di Savona-Mongrifone ».

L'indicato motto sarà ripetuto sulla busta opaca e sigillata, contenente i documenti di cui ai punti *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 3. In detta busta dovrà includersi un foglio che, per il motto, indicherà il cognome, il nome e l'indirizzo del concorrente.

Nel caso di concorrenti in gruppo, oltre alle generalità dei concorrenti, dovrà indicarsi il nome del concorrente cui viene affidato il mandato di rappresentare gli altri negli eventuali rapporti con l'Amministrazione.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da apposita Commissione che sarà formata secondo le disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La Commissione emetterà validamente le proprie decisioni a maggioranza semplice.

La Commissione giudicherà inappellabilmente, qualora a suo insindacabile giudizio nessuno dei bozzetti presentati venisse ritenuto meritevole di realizzazione, l'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di decidere in proposito. L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La Commissione giudicatrice formulerà la graduatoria di merito dei bozzetti presentati con esclusione di quelli ritenuti non idonei e poscia provvederà all'apertura delle buste sigillate per individuare gli autori.

Verrà dichiarato vincitore l'artista il cui elaborato risulterà al primo posto di detta graduatoria. Il bozzetto ed i particolari dell'opera resteranno di proprietà dell'Amministrazione.

La Commissione potrà, a suo giudizio, suggerire eventuali direttive per la migliore riuscita dell'opera e l'artista vincitore dovrà uniformarsi, senza pretendere maggiori compensi oltre quello stabilito nel presente articolo.

L'artista del bozzetto dichiarato vincitore dovrà provvedere alla completa esecuzione dell'opera.

Ad opera ultimata e collaudata verrà corrisposto all'artista il compenso a corpo di L. 16.000.000 (sedicimilioni).

In detto compenso è incluso oltre al premio, il compenso di progettazione ed ogni onere per la completa esecuzione e collocazione in sito dell'opera, ivi compresi eventuali ponteggi, lavori preparatori, trasporto in loco, opere di fissaggio ed eventuali lavori necessari al ripristino di pavimenti o altri interessati dall'opera d'arte. Su detta somma, a norma dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717, verrà trattenuta l'aliquota del 2 % che sarà versata dall'Amministrazione a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti.

L'Amministrazione, sul predetto compenso di L. 16.000.000 concederà un acconto di L. 5.000.000 quando l'opera sarà consegnata a piè d'opera.

Nessun compenso verrà corrisposto e per nessun motivo e per nessun titolo, ai concorrenti che non risultino vincitori.

Art. 7.

La liquidazione del compenso al vincitore di cui al precedente art. 6 avverrà su presentazione di fattura a fine d'opera sino alla concorrenza dei 9/10 del compenso di L. 16.000.000 dalla cui liquidazione sarà detratto l'acconto di L. 5.000.000 di cui al precedente art. 6.

Il saldo verrà liquidato dopo l'approvazione del collaudo.

Art. 8.

Per disciplinare i rapporti tra l'Amministrazione e l'artista vincitore, incaricato dell'esecuzione dell'opera e del suo collocamento in sito, verrà stipulata apposita convenzione.

Ogni spesa dipendente da tale convenzione, dalla gestione dei lavori sino al collaudo, nessuna esclusa resta a carico dell'artista.

Art. 9.

Il tempo utile per dare ultimata l'opera in sito è stabilito per un massimo di dieci mesi decorrenti dalla data dello affidamento dell'incarico che risulterà da apposito verbale.

In caso di ritardo sarà applicata una penale di L. 5000 per ogni giorno impiegato in più.

La gestione dei lavori verrà espletata dall'Ufficio delle nuove costruzioni ferroviarie di Savona. Il collaudo dell'opera verrà eseguito entro due mesi dall'ultimazione.

Art. 10.

A concorso espletato i concorrenti che non risulteranno vincitori dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro degli elaborati entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, dell'esito del concorso e la Amministrazione non assumerà alcuna responsabilità ed obblighi per la conservazione e l'integrità degli elaborati non ritirati e potrà disfarsene a suo insindacabile giudizio.

Art. 11.

La partecipazione del concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti, di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

(3071)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riapertura del termine di ammissione al concorso per il conferimento di borse di studio

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1962, con il quale è stato bandito un concorso per il conferimento di otto borse di studio in materia di idrocarburi, delle quali: sei, dell'importo di L. 1.000.000 ciascuna, da conferire a laureati che intendessero compiere un corso di ricerche sperimentali presso istituti nazionali specializzati e due, dell'importo di L. 2.000.000 ciascuna, da conferire a laureati che intendessero compiere un corso di studi e informazioni all'estero, presso istituti specializzati o industrie petrolifere particolarmente attrezzate;

Visto che nessun candidato ha chiesto di concorrere per l'assegnazione di una delle borse di studio per l'interno prevista dal bando suddetto;

Considerato il fine che questo Ministero si è preposto con l'istituzione delle borse di studio di che trattasi;

Ritenuta l'opportunità di riaprire, limitatamente alle borse di studio per l'interno, il termine previsto dall'art. 3, primo comma del bando di concorso;

Decreta:

Articolo unico

Il termine di cui all'art. 3, primo comma, del decreto ministeriale 23 giugno 1962 è riaperto di novanta giorni, limitatamente alle domande di ammissione al concorso per il conferimento di borse di studio per l'interno, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità previste dal bando di concorso.

Roma, addì 4 marzo 1963

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1963
Registro n. 3 *Industria e commercio, foglio n.* 185

(3073)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per sei sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, indetto con decreto interministeriale 28 luglio 1962.

Su foglio d'ordini del Ministero della difesa-Marina n. 29 in data 10 aprile 1963, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto interministeriale 26 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1963, registro n. 25 Difesa-Marina, foglio n. 275, dei candidati risultati idonei nel concorso per la nomina di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, bandito con decreto interministeriale 28 luglio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 22 agosto 1962.

(3074)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Grosseto.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5365/6/II del 28 agosto 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Monte Argentario;

Viste le proposte formulate dall'Ordine dei medici della provincia di Grosseto e dall'Amministrazione comunale interessata;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Maninchedda dott. Beniamino, vice prefetto.

Componenti:

Politano dott. Angelo, ispettore generale medico;

Rita dott. Geo, docente universitario in igiene;

Bassi dott. Mariano, docente universitario in patologia speciale medica;

Biagioli dott. Giuseppe, ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica tra i comuni di Massa Marittima e Montieri.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Marcello Vecoli, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà la sua sede in Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del medico provinciale di Grosseto.

Grosseto, addì 16 aprile 1963

Il medico provinciale: POLITANO

(3393)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Proroga del termine per l'assunzione delle funzioni di ufficiale sanitario del comune di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 823 dell'8 marzo 1963, con cui si provvedeva alla nomina del prof. Enea Suzzi Valli a ufficiale sanitario di Milano e si stabiliva la data del 10 aprile 1963 quale termine per l'assunzione del servizio;

Vista la richiesta del prof. Enea Suzzi Valli, in data 29 marzo 1963, di voler concedere una proroga di tale termine al 1° giugno 1963, per motivi di famiglia, essendo la moglie ricoverata nella Casa di cura « Sant'Agostino » degli Istituti ospedalieri di Modena;

Ritenuta la domanda meritevole di accoglimento per giustificati motivi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il termine per l'assunzione delle funzioni di ufficiale sanitario del comune di Milano da parte del prof. Enea Suzzi Valli è prorogata al 15 giugno 1963.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni esecutivi, nell'albo pretorio di quest'Ufficio e di quello del comune di Milano.

Milano, addì 8 aprile 1963

Il medico provinciale: VEZZOSO

(3052)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.